

LIGI S.R.L

Sede legale in Sansepolcro (Ar) – Viale Osimo 363

Indirizzo PEC: postmaster@pec.ligisrl.com

Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

Numero iscrizione Registro imprese Arezzo-Siena 01849800519

Repertorio Economico Amministrativo AR - 143672

P. IVA./C.F.: 01849800519

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE

in favore della società di nuova costituzione LIGI IMMOBILIARE SRL

ai sensi dell'art. 2506 bis del Codice Civile

SOMMARIO

PREMESSA

1. Società partecipanti alla scissione
 - 1.1 Società scindenda
 - 1.2 Società beneficiaria
2. Statuto della società scindenda e atto costitutivo della società beneficiaria
 - 2.1 Società scindenda
 - 2.2 Società beneficiaria
3. Elementi patrimoniali e non patrimoniali oggetto della scissione
 - 3.1 Elementi patrimoniali attivi
 - 3.2 Elementi patrimoniali passivi
 - 3.3 Patrimonio netto attribuito
 - 3.4 Altri elementi da menzionare che vengono attribuiti alla beneficiaria
4. Rapporto di cambio delle quote e eventuale conguaglio in denaro
5. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria
6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci
7. Vantaggi particolari in favore degli amministratori delle società
8. Relazione dell'organo amministrativo e degli esperti
9. Vantaggi dell'operazione di scissione
10. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote
11. Prospettive in relazione alla composizione dell'organo amministrativo della società beneficiaria

12. Data di efficacia della scissione

12.1 Effetti civilistici e contabili

12.2 Effetti fiscali: imposte dirette

12.3 Effetti fiscali: imposte indirette

13. Pubblicazione del progetto di scissione

14. Altre informazioni

INDICE DEGLI ALLEGATI

- Allegato A Dettaglio dell'attivo da trasferire alla società beneficiaria
- Allegato B Copia statuto della società beneficiaria post scissione

Premessa

Il presente progetto di scissione è stato redatto dall'amministratore unico della società unipersonale LIGI SRL (successivamente anche indicata come "società scindenda" o "scissa") ai sensi dell'art. 2506-bis e dell'art. 2501-ter del Codice Civile, al fine di illustrare l'operazione di scissione parziale e proporzionale della società in parola, in favore di una società di nuova costituzione, che assumerà la denominazione di LIGI IMMOBILIARE SRL (successivamente anche indicata come "società beneficiaria").

In particolare l'operazione che sarà sottoposta all'approvazione dei soci della società LIGI SRL, prevede l'assegnazione alla LIGI IMMOBILIARE SRL degli asset immobiliari così come meglio identificati al paragrafo 3 del presente "progetto di scissione".

L'obiettivo dell'operazione di scissione è come ben spiegato successivamente al paragrafo 9, quello di separare il compendio immobiliare dal comparto operativo.

Tale separazione consentirebbe fra l'altro, una riduzione del rischio complessivo aziendale in quanto lo stesso verrebbe ripartito su due entità (quella operativa e quella immobiliare) che per loro natura presentano due gradi di rischiosità potenzialmente diversi fra di loro.

A seguito dell'operazione di seguito descritta, la suddetta società beneficiaria di nuova costituzione eserciterà un'attività gestione e valorizzazione immobiliare, mentre la società scindenda continuerà la propria attività nell'ambito dell'edilizia.

1. Società partecipanti alla scissione

1.1 Società scindenda

La società scindenda, ovvero la LIGI SRL, ha sede in Sansepolcro (Ar) – Viale Osimo 363, Codice fiscale e numero iscrizione Registro imprese Ar-Si 01849800519, Repertorio Economico Amministrativo AR - 143672 , Partita Iva 01849800519, Capitale Sociale Euro 10.000,00 interamente versato, indirizzo di posta elettronica certificata postmaster@pec.ligisrl.com, è partecipata integralmente del signor Diego Ligi, nato a Città di Castello (PG) il 01 giugno 1974, residente in Sansepolcro, Frazione Basilica 25, Codice Fiscale LGIDGI74H01C745Z, titolare di una quota pari ad euro 10.000,00 ovvero 100% del capitale sociale.

La società è amministrata da un Amministratore unico nella persona del socio Ligi Diego.

1.2 Società beneficiaria

La società beneficiaria, ovvero la LIGI IMMOBILIARE SRL, sarà iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio industria artigianato di Arezzo-Siena e avrà sede in Sansepolcro (AR) Viale Osimo 363, con Capitale Sociale di € 60.000,00 e durata fino al trentun dicembre duemilasettanta.

Sarà ovviamente partecipata esclusivamente dal socio unico della scindenda.

2. Statuto della società scindenda e atto costitutivo della società beneficiaria

2.1 Società scindenda

Lo statuto della società LIGI S.R.L non sarà oggetto di modifiche e resterà quindi quello attualmente in vigore, non essendo necessario ridurre il capitale sociale, come infra chiarito.

2.2 Società beneficiaria

La società beneficiaria sarà retta dallo statuto sociale allegato al presente progetto (allegato "B").

3. Elementi patrimoniali e non patrimoniali oggetto della scissione

Ai sensi dell'articolo 2506-bis e 2501-ter c.c., gli elementi patrimoniali della società scindenda che verranno assegnati alla società beneficiaria sono di seguito esposti.

3.1 Elementi patrimoniali attivi (per un totale euro 60.000,00)

Descrizione	Valore Contabile al 30.11.2022
Fabbricati Merce	60.000, 00
TOTALE ATTIVO	<u>60.000,00</u>

Tabella 1 –Attivo da assegnare alla società beneficiaria neo costituita

Fabbricati di proprietà della scissa presenti nella sopra riportata situazione patrimoniale, che verranno assegnati alla società beneficiaria LIGI IMMOBILIARE SRL:

- Fabbricato sito in Sansepolcro (AR) Frazione il Trebbio 129 P.1-2, identificato all'Ufficio del territorio Catasto fabbricati del Comune di Sansepolcro, al foglio 86, particella 96, sub 1, categoria A/4, cl.3, consistenza 11,5 vani e rendita euro 427,63 interamente di proprietà;
- Fabbricato sito in Sansepolcro (AR) Frazione il Trebbio snc, foglio 86, particella 96, sub 2, categoria C/2, cl.3, consistenza 133 mq con rendita euro 398,39 interamente di proprietà.

Isritti nella contabilità aziendale entrambi al valore complessivo di euro 60.000,00.

3.2 Elementi patrimoniali passivi (per un totale euro zero,00)

Nessun elemento patrimoniale passivo della società scindenda verrà trasferito alla società beneficiaria.

3.3 Patrimonio netto attribuito euro 60.000,00 (sessantamilaeuro) imputato al bilancio della scissa come Riserva straordinaria derivante da utili tassati.

Ai fini della scissione non si rende necessario procedere alla riduzione del Capitale sociale della società scissa che rimane pertanto inalterato in quanto la riduzione del patrimonio netto prevista intaccherà esclusivamente le riserve.

Nello specifico le riserve della società scissa saranno decurtate per un ammontare complessivo di euro 60.000,00; detto patrimonio netto nel bilancio della società beneficiaria andrà a formare il Capitale Sociale di pari importo che sarà assegnato al socio unico della scissa. Alla luce di ciò il Patrimonio netto contabile della beneficiaria a seguito dell'operazione di scissione sarà quello indicato nel seguente prospetto:

2.A. Capitale sociale	60.000,00
1	
2.A. Riserve disponibili	
6	
Totale Patrimonio Netto Contabile	60.000,00

Per effetto della scissione, conseguentemente all'assegnazione suddetta alla scissa residuerà un patrimonio netto post scissione pari ad € 1.257.109,00.

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di assegnazione, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di riferimento del presente progetto di scissione e la data di efficacia saranno regolate tra le società, non sussistendo alcun rapporto di cambio, per il tramite di conguaglio in denaro e troveranno esatta compensazione in modo che il Patrimonio Netto della società scissa assegnato alla società beneficiaria, rimanga immutato rispetto a quanto indicato nel progetto di scissione.

3.4 Altri elementi nella scissione che vengono attribuiti alla beneficiaria.

Non sono presenti contratti o altri elementi relativi ai fabbricati oggetto di assegnazione.

4. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro

Ai soci della società LIGI S.R.L, verranno assegnate le quote della società LIGI IMMOBILIARE SRL in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa.

In particolare, poiché non si è in presenza di una società beneficiaria preesistente ed essendo la scissa partecipata da un solo socio, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito e il valore economico netto della società beneficiaria.

5. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria

Il Capitale Sociale della società beneficiaria neocostituita, pari ad euro 60.000,00 sarà quindi assegnato ai soci della scissa in misura proporzionale a quella posseduta in quest'ultima, determinando in particolare, nel caso di specie, l'assegnazione integrale al socio unico Ligi Diego.

6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote, né per la società scissa che per la società beneficiaria.

7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione

Non sono previsti vantaggi particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

8. Relazione dell'organo amministrativo e degli esperti

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 2506-ter, terzo comma Codice Civile, trattandosi di scissione mediante costituzione di una nuova società e non essendo previsti criteri di attribuzione delle quote della società beneficiaria diversi da quello proporzionale, non si è resa necessaria la predisposizione dei seguenti documenti:

- situazione patrimoniale prevista all'articolo 2501-quater. L'organo amministrativo ha in ogni caso redatto una situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2022 cui ha fatto riferimento;
- relazione dell'organo amministrativo e degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio, di cui all'articolo 2501-quinquies e 2501-sexies Codice Civile.

9. Vantaggi dell'operazione di scissione

Poiché, in virtù del comma 4 dell'articolo 2506-ter del Codice Civile, non è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo, in questo paragrafo si intende approfondire i motivi economici che hanno indotto l'amministratore a procedere con la scissione.

Nel caso in specie, come accennato in premessa, la finalità dell'operazione è quella di procedere alla riorganizzazione dell'attività di impresa della società scindenda, provvedendo a separare l'attività industriale da quella immobiliare.

La costituzione di due entità, ognuna preposta a una specifica attività, dovrebbe consentire una allocazione ottimale degli asset materiali ed immateriali che potranno esser meglio valorizzati nei confronti di terzi, anche al fine di acquisire eventualmente, risorse economico-finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti.

Nella scissione della società LIGI S.R.L l'amministratore unico con tale operazione esprime la volontà di:

- separare l'attività industriale e commerciale da quella immobiliare;
- assegnare alla beneficiaria i cespiti a valori rappresentati dai costi storici e di successiva ristrutturazione della società scissa;
- ottimizzare e controllare al meglio la redditività delle due attività e sviluppare le stesse;
- non alterare in alcun modo nell'immediato successivo periodo la scissione, la compagine sociale della beneficiaria;

Si ribadisce ancora che l'obiettivo dell'operazione è soprattutto quello di ottimizzare la gestione del compendio immobiliare alleggerendo al contempo il rischio di impresa in capo alla società scissa. Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione, passeranno alla beneficiaria in continuità di valori contabili.

10. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote

Le quote della società beneficiaria daranno diritto alla partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della scissione di cui al successivo punto 12.1.

11. Organo amministrativo della società beneficiaria

Amministratore unico della società beneficiaria sarà lo stesso Diego Ligi, sopra generalizzato, socio unico ed amministratore unico della scindenda, il quale ha dichiarato prima d'ora per iscritto alla Società la sua disponibilità ad accettare l'incarico ed attestato l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. o di

interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

12. Data di efficacia della scissione

12.1 Effetti civilistici e contabili

Ai sensi dell'articolo 2506-quater, comma primo del Codice Civile, gli effetti della scissione, anche civili e fiscali, decorrono dalla data dell'iscrizione dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena, in cui è iscritta la società scissa; anche la società beneficiaria sarà iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio industria artigianato di Arezzo-Siena.

In conseguenza della predetta iscrizione, quest'ultima verrà ad esistenza, divenendo titolare di tutti i rapporti giuridici inerenti agli elementi patrimoniali e contrattuali assegnati mediante scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

Infatti, dal giorno di iscrizione suddetto, la società beneficiaria avrà autonoma esistenza ed entreranno nel proprio patrimonio, i beni, gli elementi attivi elencati precedentemente. Per effetto dell'art. 2506-quater, terzo comma, Codice Civile, ogni società è solidalmente responsabile, limitatamente al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico, ma nel caso in oggetto non vengono trasferiti elementi passivi.

12.2 Effetti fiscali: imposte dirette

Ai sensi dell'art. 173, comma 1, TUIR, la scissione è neutrale dal punto di vista fiscale e pertanto non costituisce presupposto né per il realizzo né per la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze.

Gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle imposte proprie ed alle ritenute restano in capo alla scissa (art. 173, comma 5, TUIR), così come gli obblighi tributari relativi ai periodi di imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione (art. 173, comma 12, TUIR).

12.3 Effetti fiscali: imposte indirette

Per quanto attiene alle imposte indirette, la scissione è soggetta all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ex art. 2, comma 3, lettera f del DPR 633/1972.

13. Pubblicazione del progetto di scissione

Il presente progetto di scissione viene depositato presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena e pubblicato sul sito internet della società scissa LIGI S.R.L., www.ligicostruzioni.com, ai sensi dell'articolo 2506-bis, ultimo comma, Codice Civile.

14. Altre informazioni

Sono possibili le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente progetto che non incidono sui diritti dei terzi e dello statuto della società beneficiaria (allegato "A") eventualmente richiesti dall'autorità pubblica o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Sansepolcro, 20/02/2023

Ligi S.r.l - L'amministratore Unico Diego Ligi

Allegato A - Dettaglio dell'attivo da assegnare alla società beneficiaria

Descrizione	Immobili Sansepolcro (Ar) Loc. Il Tebbio	TOTALE CONTABILE 30/11/2022
Immobile merce	60.000,00	60.000,00
TOTALE	60.000,00	60.000,00
	TOTALE	60.000,00

Allegato B – STATUTO

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "LIGI IMMOBILIARE SRL"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 – Denominazione

1. La società è denominata "LIGI IMMOBILIARE SRL".

Art. 2) - Oggetto sociale

2.1. La società ha per oggetto:

l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione diretta e/o tramite appalto a terzi, la locazione, la ristrutturazione, la riparazione, la gestione e l'amministrazione di beni immobili, sia rustici che urbani, tanto civili quanto industriali.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che siano ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; assumere partecipazioni in altre imprese, anche straniere e partecipare anche a consorzi di imprese sempre che per la misura e per l'oggetto della partecipazione non ne risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale, come sopra determinato; concedere garanzie reali e personali a favore dei soci e anche a favore di terzi.

Le operazioni finanziarie di cui sopra potranno essere svolte esclusivamente nei limiti previsti dal D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e della restante legislazione in materia e dovranno pertanto essere sempre finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e non esercitate nei confronti del pubblico.

Articolo 3 - Sede

3. La società ha sede nel Comune di Sansepolcro.

Articolo 4 - Durata

4. La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilasessanta.

Articolo 5 - Domiciliazione

5. Il domicilio dei soci e dei membri degli organi sociali, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dalla comunicazione al Registro Imprese competente.

TITOLO II - CAPITALE - PARTECIPAZIONI

Articolo 6 - Capitale

6.1 Il capitale sociale è fissato in euro 60.000 (sessantamila).

6.2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c..

Possono essere conferiti tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica con le modalità di cui agli articoli 2464 e seguenti C.C..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

6.3. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 7 - Partecipazioni

7.1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta salvo che non sia espressamente deliberata una diversa attribuzione degli stessi con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 17.

7.2. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. Le partecipazioni non sono trasferibili per atto tra vivi senza il consenso unanime di tutti i soci, prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione dell'acquisto dell'alienante nel Registro Imprese competente.

7.3. Decorso tale termine, in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra i vivi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. In caso di trasferimento a titolo gratuito, il socio che esercita la prelazione è tenuto a corrispondere al cedente una somma pari al valore di liquidazione della partecipazione in caso di recesso, determinato ai sensi del successivo art. 9.1.

La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando con i mezzi predetti al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta. In caso di trasferimento a titolo gratuito, il corrispettivo come sopra determinato deve essere versato al cedente entro il suddetto termine di sessanta giorni, pena l'inefficacia dell'atto di esercizio della prelazione con conseguente possibilità del proponente di cedere liberamente la propria quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale. La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione. In caso contrario, sorge nuovamente il diritto di prelazione degli altri soci ed il procedimento di cui sopra deve essere ripetuto.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge, di colui che sia legato al socio da un'unione civile o di un parente in linea retta.

La società non è tenuta a riconoscere la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali da parte dell'acquirente se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo nel trasferimento di partecipazioni sociali.

7.4. Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

7.5. Salvi i casi di cui all'articolo 31 del presente Statuto:

- ai sensi dell'art. 2468, c.1, c.c., le partecipazioni sociali non possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.
- ai sensi dell'art. 2474 c.c., la Società non può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Articolo 8 - Recesso

8.1. Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge e dall'art. 31 del presente Statuto. Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione nei casi previsti dall'art. 2469 C.C..

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Si applica l'articolo 1335 c.c..

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione senza indugio nel libro dei soci, ove esistente.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 9 - Liquidazione delle partecipazioni

9.1. Nelle ipotesi in cui risulti necessario provvedere alla liquidazione delle partecipazioni, le stesse, saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

La valutazione del patrimonio della società spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

9.2. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale in misura corrispondente. In quest'ultimo caso, si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Articolo 10 - Unico socio

10.1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese nei termini di legge.

TITOLO III - DECISIONE DEI SOCI

Articolo 11 - Competenza

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2 All'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata in capo alla Società per le obbligazioni delle medesime, si applica l'art. 2361, comma 2.

Articolo 12 - Diritto di voto.

12.1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci ove esistente o in sua mancanza i soci iscritti nel Registro Imprese competente.

12.2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.3. Il socio moroso o il socio le cui garanzie, prestate ai sensi dell'articolo 2466 comma quinto c.c., siano scadute, non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 13 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

13.1. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento (consultazione scritta) ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione (consenso espresso per iscritto) da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 17.2. del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

13.3. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 14 - Assemblea.

14.1. In tutti i casi espressamente previsti dalla legge oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

14.2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo incaricato del controllo di gestione, se nominato o anche da un socio.

14.3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima e comunque ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dall'iscrizione al Registro Imprese competente.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

14.4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo incaricato del controllo di gestione, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo incaricato del controllo di gestione, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 15 - Svolgimento dell'assemblea.

15.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

15.2. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, o, in alternativa, i dettagli per la connessione remota alla riunione, dovendosi comunque ritenere svolta la riunione stessa nel luogo dove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione deve essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 16 - Deleghe.

16.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

16.2. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

16.3. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

16.4. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai componenti dell'organo di controllo o al revisore, se nominati.

Articolo 17 - Quorum costitutivi e deliberativi.

17.1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dall'articolo 2479, 2° comma n. 4 e 5 è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

17.2. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

17.3. Per introdurre o modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

17.4. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

17.5. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia - come presenti - ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo), sia - quali astenuti - per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera (quorum deliberativo).

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 18 - Amministratori

18.1. La società può essere amministrata, alternativamente, per decisione dei soci presa in occasione della nomina:

- a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione, composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Si intende comunque costituito il Consiglio d'Amministrazione nelle ipotesi di cui all'art. 2475 ultimo comma.

18.2. Gli amministratori possono essere anche non soci.

18.3. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Articolo 19 - Durata della carica, revoca, cessazione.

19.1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

19.2. Gli amministratori sono rieleggibili.

19.3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

19.4. Quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori, disgiuntamente o congiuntamente, se viene a cessare uno di essi decadono anche gli altri. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione.

Gli amministratori decaduti devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 20 - Consiglio di amministrazione

20.1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

20.2. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 21, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

20.3. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

20.4. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

20.5. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 21 - Riunioni del consiglio di amministrazione

21.1. In caso di richiesta di almeno due amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

21.2. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede, affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

21.3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai soggetti incaricati del controllo di gestione, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

21.4. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i soggetti incaricati del controllo di gestione, se nominati.

21.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

21.6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

21.7. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 22 - Poteri dell'organo amministrativo

22.1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli che la legge o lo statuto, ed in particolare il comma 2 dell'art. 11, attribuiscono ai soci. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati ulteriori limiti ai suoi poteri. Esso ha inoltre i doveri di cui all'art. 2086, c. 2, c.c..

22.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

22.3. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

22.4. L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

22.5. Qualora l'amministrazione sia affidata a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, saranno i soci a decidere sull'opposizione, con le maggioranze previste per le delibere assembleari.

Articolo 23 - Rappresentanza.

23.1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

23.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

23.3. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

23.4. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

23.5. Qualora, per il compimento di un determinato atto, l'amministratore unico si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con la Società, egli deve informarne preventivamente l'assemblea dei soci, la quale, se ritiene tale atto utile nell'interesse sociale, può autorizzare espressamente l'amministratore a porlo in essere, anche ai sensi dell'art. 1395 c.c..

Articolo 24 - Compensi degli amministratori.

24.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

24.2. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

24.3. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 25 - Composizione e durata.

25.1. La nomina dell'organo di controllo e il suo funzionamento sono regolamentati dall'art. 2477 c.c.. Con decisione dei soci si potrà adottare nel corso della vita sociale un organo collegiale o monocratico, ovvero attribuire le funzioni di controllo e di revisione al medesimo organo o a due organi separati, sempre nel rispetto dei limiti normativi di cui al succitato art. 2477 c.c..

Articolo 26 - Competenze e doveri del sindaco unico e del collegio sindacale.

26.1. Il sindaco unico - o il collegio sindacale - hanno i doveri e i poteri previsti al riguardo in materia di società per azioni ed esercitano, salvo diversa decisione dei soci, il controllo contabile sulla società.

26.2. Delle decisioni del sindaco unico e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del sindaco o del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

26.3. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 21.5. per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 27 - Revisore.

27.1. Qualora, in alternativa all'organo di controllo suindicato, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

27.2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO VI - BILANCIO

Articolo 28 - Bilancio e utili.

28.1. Gli esercizi sociali si chiudono il trentun dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo che sussistano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società o nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; in tal caso detto termine può essere prolungato fino a centottanta giorni.

28.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i

soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO VII - SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione.

29.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e per delibera assembleare.

29.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

29.3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando il loro numero, gli eventuali limiti ai loro poteri, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile e la determinazione del rappresentante della società.

Articolo 30 - Clausola compromissoria.

30.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. del luogo in cui ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

30.2. L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo i casi, previsti dalla legge, in cui sia obbligatoria la decisione secondo diritto.

30.3. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

30.4. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

30.5. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

30.6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

30.7. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 - Rinvio alla legge - Particolari norme per le Piccole e Medie Imprese (PMI)

31.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96, qualora la Società abbia i requisiti previsti dalla Raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea 2003/361/CE per essere definita Piccola o Media Impresa (PMI):

- le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del D.L. 179/2012, nei limiti previsti dalle leggi speciali (art. 26, c.5 del D.L. 179/2014).

- il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'art. 2474 c.c. non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti

dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi, anche professionali (art. 26, c. 6 del D.L. 179/2012);

Al fine dell'ammissione dell'offerta sui portali e ai sensi dell'art. 24, c.1 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera 18592 del 26 giugno 2013, è riconosciuto il diritto di recesso con le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto per il caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo della Società a terzi, intendendosi rientrare nella nozione di controllo tutte le situazioni di cui all'art. 2359, commi 1 e 2, c.c..

Tale diritto spetta agli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 del suddetto articolo 24, che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale ed è riconosciuto per il periodo di tre anni dalla conclusione dell'offerta.